

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-5463 del 26/11/2019
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59. Ditta FONDERIA F.LLI ZANETTI S.R.L. con sede legale nel Comune di Argenta (FE), località Santa Maria Codifiume, Via dell'Artigianato n. 5, ed impianti ubicati nel Comune di Argenta (FE), località Santa Maria Codifiume, Via dell'Artigianato n. 5 e n. 7 e Via della Fonderia nn. 2/1 e 2/2. Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) per la MODIFICA delle attività di fusione di leghe di alluminio e lavorazioni di taglio robotizzato, autorizzate con atto di A.U.A. n. DET-AMB-2018-751 del 12.02.2018, per ampliamento dell'attività.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-5629 del 26/11/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno ventisei NOVEMBRE 2019 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

Sinadoc 24158/2019/MB/TC

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59. Ditta **FONDERIA F.LLI ZANETTI S.R.L.** con sede legale nel Comune di Argenta (FE), località Santa Maria Codifiume, Via dell'Artigianato n. 5, ed impianti ubicati nel Comune di Argenta (FE), località Santa Maria Codifiume, Via dell'Artigianato n. 5 e n. 7 e Via della Fonderia nn. 2/1 e 2/2. **Autorizzazione Unica Ambientale** (A.U.A.) per la **MODIFICA** delle attività di **fusione di leghe di alluminio e lavorazioni di taglio robotizzato**, autorizzate con atto di A.U.A. n. DET-AMB-2018-751 del 12.02.2018, per ampliamento dell'attività.

LA RESPONSABILE

VISTA la domanda in data 31.07.2019, trasmessa dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie e acquisita al Prot. di Arpae n. PG/2019/126501 del 09.08.2019, presentata allo stesso SUAP in data 31.07.2019, protocollo istanza SUAP n. 20650 del 31.07.2019, dalla Ditta FONDERIA F.LLI ZANETTI S.R.L., nella persona di Andrea Zanetti, in qualità di legale rappresentante, con sede legale nel Comune di Argenta (FE), località Santa Maria Codifiume, Via dell'Artigianato n. 5 ed impianti ubicati nel Comune di Argenta (FE), località Santa Maria Codifiume, Via dell'Artigianato n. 5 e n. 7, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, per la “modifica sostanziale” delle attività di **fusione di leghe di alluminio e lavorazioni di taglio robotizzato**, autorizzate con atto di A.U.A. n. DET-AMB-2018-751 del 12.02.2018, ai sensi del D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59, per ampliamento dell'attività;

CONSIDERATO che la suddetta istanza è stata presentata dalla Società per la modifica sostanziale dell'attività, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del D.P.R. n. 59/2013, con modifica delle matrici ambientali emissioni in atmosfera, scarichi idrici e rumore, autorizzate con l'A.U.A. sopra citata;

VISTO il D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del Decreto-Legge 9 Febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 Aprile 2012, n. 35", e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 120 giorni (150 in caso di integrazioni);

VISTO l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 Settembre 2010, n. 160, ovvero nella Determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241;

VISTA la Legge 7 Aprile 2014, n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni";

VISTA la Legge Regionale 30 Luglio 2015 n. 13, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";

VISTI:

- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L.R. n. 3/99 e s.m.i.;
- la L.R. n. 5/06;
- la L.R. 21/2012;
- la L. 447/95;

VISTE altresì:

- la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
- la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
- la Delibera di G.R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;
- la Delibera di G.R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione di G.R. n. 286 del 14.02.2005”;
- la Delibera di G.R. 1769 del 22.11.2010;

PRESO ATTO che fino alla data di rilascio del presente atto, per lo stabilimento in oggetto, è regolarmente in vigore l'Autorizzazione Unica Ambientale, atto n. DET-AMB-2018-751 del 12.02.2018;

PRESO ATTO che le modifiche richieste nella suddetta istanza riguardano l'installazione di impianti che saranno ospitati in un nuovo capannone, che avrà tre aree distinte: Area Fonderia, Area Segheria e Area Smerigliatura;

PRESO ATTO che le modifiche richieste riguardano anche le attività svolte nel capannone di Via dell'Artigianato n. 5 mentre non riguardano quelle svolte in Via dell'Artigianato n. 7, che restano invariate;

RITENUTE ancora valide le istruttorie e relativi pareri e quindi le prescrizioni dei titoli abilitativi in materia ambientale contenute nell'atto succitato, non oggetto di modifica, che vengono riportate integralmente nel presente atto, adeguandole, qualora le prescrizioni una tantum siano già state ottemperate;

VISTO che dalla precedente istruttoria risulta che in Via dell'Artigianato n. 7 è presente uno scarico di acque reflue civili in pubblica fognatura;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 124, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. gli scarichi domestici in pubblica fognatura sono sempre ammessi nel rispetto del Regolamento del gestore del Servizio Idrico Integrato;

PRESO ATTO che la Ditta nella documentazione allegata all'istanza, in particolare, dichiara: - che le emissioni **E6** (Taglio) ed **E7** (Taglio), già autorizzate, verranno dismesse; - che le operazioni di sbavatura e smerigliatura unitamente all'impianto di aspirazione collegato all'emissione **E17** verranno spostate dal vecchio al nuovo capannone; - che le emissioni **E2** (Colatura) ed **E5** (Colatura), installate nel vecchio capannone, verranno dismesse e sostituite dalla nuova emissione **E18** (Colata e Raffreddamento Fusioni);

PRESO ATTO che nel nuovo capannone verranno realizzate le emissioni denominate **E19** (n. 2 Forni elettrici + 1 Forno a gas metano) ed **E20** (Tagli Manuale e Robotizzato);

VISTA la nota del SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, Prot. n. 26581 del 27.09.2019, acquisita al Prot. di Arpae n. PG/2019/149753 del 30.09.2019, con cui ha trasmesso la documentazione integrativa presentata dalla Ditta relativamente alla valutazione di impatto acustico;

VISTA la "Relazione Tecnica" del Servizio Territoriale di Arpae-Ferrara, Prot. n. PG/2019/154446 del 08.10.2019 riguardante le emissioni in atmosfera, nella quale esprime una valutazione favorevole alle richieste della Ditta a condizione che per l'emissione E18, venga valutata la realizzazione di analogo impianto di abbattimento delle emissioni odorigene proposto dalla stessa Ditta per le emissioni già autorizzate E9 ed E13;

VISTA la nota del SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, Prot. n. 30112 del 31.10.2019, acquisita al Prot. di Arpae n. PG/2019/174686 del 13.11.2019, con cui ha espresso il parere favorevole per le matrici emissioni in atmosfera, scarichi idrici ed impatto acustico secondo quanto prescritto nei pareri allegati alla nota stessa, ovvero:

- parere favorevole del Servizio Ambiente della stessa Unione, in merito alla valutazione dell'impatto acustico, alle condizioni di cui al parere di Arpae, Prot. n. P.G./2019/163817 del 23.10.2019, allegato allo stesso e in merito agli scarichi idrici, alle condizioni espresse nel parere di HERA S.p.A., Prot. n. 102739 del 30.10.2019, pure allegato, nel quale, in particolare, è indicato che lo stesso è *vincolato alla messa in esercizio e successiva presa in carico da parte del Gestore del Servizio Idrico Integrato delle reti fognarie di lottizzazione di Via Imperiale – nuova Strada Pua Asp2 (7), non essendo ancora stata perfezionata la pratica di collaudo;*
- parere dell'Azienda USL di Ferrara, Prot. n. 55643 del 01.10.2019, relativamente alle emissioni in atmosfera, in cui si chiede di *dotare le emissioni, specie quelle più impattanti, di sistemi di abbattimento, in particolare delle polveri;*

VISTA la “Relazione Tecnica” del Servizio Territoriale di Arpae–Ferrara, Prot. n. PG/2019/176385 del 15.11.2019, ad integrazione della precedente Prot. n. 154446/2019;

VISTA la nota del Servizio Territoriale di Arpae–Ferrara, Prot. n. PG/2019/176595 del 15.11.2019, quale esito di sopralluoghi effettuati presso la Ditta in oggetto;

VISTA la nota del SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, Prot. n. 31792 del 21.11.2019, acquisita al Prot. di Arpae n. PG/2019/179702 del 21.11.2019, con cui ha trasmesso la documentazione integrativa volontaria presentata dalla Ditta riguardante la planimetria aggiornata delle emissioni in atmosfera e chiarimenti in merito alla stessa matrice. In particolare viene precisato quanto segue: - l'emissione **E17** (sbavatura e smerigliatura) sarà dotata di sistema di abbattimento delle polveri (filtro a tessuto); - l'emissione denominata **E9** verrà utilizzata solo come ricambio aria ambienti di lavoro nel periodo estivo, in quanto i fumi derivanti dalle operazioni di colatura, prima sottesi all'emissione E9, verranno convogliati nell'emissione **E13** (Colata e raffreddamento fusioni), già dotata di sistema di abbattimento per le emissioni odorigene, a carboni attivi; - relativamente all'emissione **E18**, non ritiene

necessario il sistema di abbattimento delle emissioni odorigene poiché l'utilizzo di anime di stampa, contenenti piccole quantità di ammine e resine fenolo-formaldeide, responsabili degli odori, è molto limitato;

PRESO ATTO che nella succitata documentazione integrativa volontaria, è stata aggiornata la denominazione della Via in cui si accede al nuovo fabbricato, ovvero Via della Fonderia nn. 2/1 e 2/2, anziché Via Imperiale;

VISTA la nota Arpae prot. n. PG/2019/180405 del 22.11.2019, trasmessa all'Azienda USL, di richiesta chiarimenti in merito al parere espresso Prot. n. PG/2019/126501, precedentemente citato;

VISTA la Relazione Tecnica del Servizio Territoriale di Arpae, Prot. n. PG/2019/180479 del 22.11.2019 (che ha annullato e sostituito la precedente PG/2019/154446), con cui, esaminata la documentazione tecnica allegata all'istanza e le successive integrazioni volontarie, ha espresso le proprie valutazioni;

VISTA la nota dell'Azienda USL di Ferrara, Prot. n. 67145 del 25.11.2019, acquisita al Prot. di Arpae n. PG/2019/180877 del 25.11.2019, con cui ha fornito chiarimenti in merito al parere espresso sulle emissioni in atmosfera e in particolare ha precisato che *si auspicano controlli per verificare il reale quadro emissivo di tutte le emissioni della Ditta e, qualora vi fossero superamenti, la realizzazione di quanto richiesto nel precedente parere;*

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale, per la modifica sostanziale dell'attività autorizzata con atto n. DET-AMB-2018-751 del 12.02.2018, ai sensi del D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59;

DATO ATTO che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 Luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente

delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° Gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 Luglio 2015 n. 13;

DATO ATTO che con D.D.G. n. 70/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae), istituita con L.R. n. 13/2015, con invio alla Giunta Regionale;

DATO ATTO che con D.G.R. della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 70/2018;

DATO ATTO che con D.D.G. n.102/2019 è stato conferito alla sottoscritta incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, con decorrenza 14.10.2019;

DATO ATTO che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è la Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 4, del D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59, da rilasciare da parte del SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie alla Ditta **FONDERIA F.LLI ZANETTI S.R.L.**, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale nel Comune di Argenta (FE), località Santa Maria Codifiume, Via Dell'Artigianato n. 5, codice fiscale e p.IVA n. 00715370383, ed impianti nel Comune di Argenta (FE), località Santa Maria Codifiume, Via Dell'Artigianato n. 5 e n. 7 e Via della Fonderia nn. 2/1 e 2/2, per la **MODIFICA SOSTANZIALE** delle attività di **fusione leghe di alluminio e lavorazioni di taglio robotizzato**, autorizzate con atto di A.U.A. n. DET-AMB-2018-751 del 12.02.2018.

1) Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06	Comune
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06, con ricomprese attività di cui all'articolo 272 del D.Lgs 152/06	Arpae
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune

2) Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI

- Gli scarichi di Classe "C" autorizzati con il presente atto, nella Fognatura Pubblica di tipo "Misto" di Via dell'Artigianato e nella Fognatura Pubblica di tipo "Separato" (bianca-nera) della nuova strada PUA Asp2 (7), sono quelli indicati nelle planimetrie unite a questo atto quale parte integrante sotto le voci **Allegato "A"** e **Allegato "B"**, contrassegnati con le seguenti sigle:
 - **"S1"** (indicato nell'**Allegato "A"**) Scarico finale nella pubblica fognatura di tipo "Misto" di Via dell'Artigianato, delle acque di prima pioggia dilavamento piazzali, dei reflui civili e delle acque meteoriche (area complesso esistente);
 - **"S2"** (indicato nell'**Allegato "B"**) Scarico finale nella pubblica fognatura di tipo "Separato" (bianca-nera) della Nuova Strada Pua Asp2 (7), delle acque di prima pioggia dilavamento piazzali e dei reflui civili (area nuovo complesso);

- **“S3”** (indicato nell'**Allegato “B”**) Scarico finale nella pubblica fognatura di tipo “Separato” (bianca-nera) della Nuova Strada Pua Asp2 (7), delle acque meteoriche e di seconda pioggia (area nuovo complesso);
- 2. La rete fognaria deve corrispondere a quella rappresentata nelle planimetria unite a questo atto quale parte integrante sotto le voci **Allegato “A”** e **Allegato “B”**, sopra citate e nella relazione tecnica acquisita agli atti d'ufficio;
- 3. Gli scarichi delle acque industriali **“S1”** ed **“S2”** devono rispettare i limiti di emissione indicati nella Tabella all. B, sub ambito Hera del Regolamento di Fognatura, unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato “C”** ed il controllo avverrà nei pozzetti di campionamento contraddistinti nelle planimetrie unite a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato “A”** e **Allegato “B”**, con le sigle:
 - **“PC1”** (indicato nell'**Allegato “A”**) pozzetto campionamento acque di prima pioggia dilavamento piazzali (area complesso esistente);
 - **“PC2”** (indicato nell'**Allegato “B”**) pozzetto campionamento acque di prima pioggia dilavamento piazzali (area nuovo complesso);
- 4. Lo scarico contraddistinto al punto **“S3”**, nell'**Allegato “B”**, costituito unicamente da acque meteoriche e seconda pioggia, dovrà risultare attivo soltanto in caso di precipitazioni meteoriche;
- 5. **Entro 60 giorni** dal rilascio del presente atto da parte del SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie la Ditta deve provvedere alle seguenti prescrizioni:
 - **identificazione** mediante targhetta esterna o altro sistema identificativo del punto di campionamento **“PC2”** nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato “B”**;
- 6. **Devono inoltre risultare identificati**, mediante targhetta esterna o altro sistema identificativo, il **pozzetto di campionamento** contraddistinto con la sigla **“PC1”** e il **pozzetto di ispezione finale**

contraddistinto con la sigla “PI”, nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato “A”**;

7. **Ad ultimazione dei lavori** come da stato di progetto, si chiede di darne immediata comunicazione ad HERA S.p.A., ad Arpae di Ferrara e all'Unione dei Comuni Valli e Delizie, corredata di documentazione fotografica;
8. Ferme restando le disposizioni relative ai limiti di accettabilità previsti dalla presente autorizzazione, è tassativamente vietata l'immissione in fognatura di reflui potenzialmente pericolosi o dannosi ai sensi dell'art. 23 del Regolamento SII;
9. La ditta dovrà provvedere con adeguata frequenza alla periodica pulizia dei pozzetti e delle vasche di separazione fanghi a mezzo Ditta autorizzata; la documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo;
10. Tutti gli apparecchi di scarico della canalizzazione interna degli stabili compresi i pozzetti dei cortili, devono avere la bocca di captazione delle acque ad un livello opportunamente superiore all'estradosso del condotto di fognatura;
11. La Ditta ha l'obbligo di dare immediata comunicazione ad HERA S.p.A. – Fognatura e Depurazione Emilia – Area Ferrara, dei guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
12. Il titolare dello scarico dovrà osservare tutte le disposizioni che verranno impartite da HERA S.p.A. - Fognatura e Depurazione Emilia – Area Ferrara e dai suoi incaricati in relazione all'impianto autorizzato;
13. Devono essere rispettate tutte le disposizioni contenute nelle vigenti norme di legge ed in particolare nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato approvato dall'Agenzia per i Servizi Pubblici della Provincia di Ferrara con delibera di Assemblea n. 7 del 17.03.2009;

Si precisa che:

- la Società HERA S.p.A. - Fognatura e Depurazione Emilia – Area Ferrara non risponderà dei danni cagionati da eventuali allagamenti per rigurgiti dei collettori della fognatura di lottizzazione e pertanto il titolare dello scarico dovrà realizzare, se del caso, dispositivi atti ad evitare tali allagamenti;
- le interruzioni del servizio e/o del funzionamento dell'impianto di sollevamento dovute a caso fortuito, forza maggiore o a cause accidentali, o comunque disposte per improrogabili esigenze di servizio, non danno luogo a responsabilità e non comportano alcun obbligo al risarcimento dei danni in capo ad HERA Fognatura e Depurazione Emilia – Area Ferrara;
- al personale dipendente di HERA S.p.A. addetto al controllo degli scarichi in pubblica fognatura, è consentito in qualsiasi momento l'accesso agli impianti per verifiche, ispezioni, controlli e prelievo campioni, con le modalità definite nel Regolamento del Servizio idrico Integrato;
- la Società HERA S.p.A. ha la facoltà di sospendere temporaneamente la possibilità ad effettuare i suddetti scarichi, indicati al precedente punto 1, in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi.

B) EMISSIONI IN ATMOSFERA.

B.1 Attività svolte nel capannone di Via dell'Artigianato n. 5 e nel nuovo capannone di Via della Fonderia.

1. Le emissioni autorizzate sono quelle contrassegnate ed indicate nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "D"** e denominate per come di seguito indicato.

Capannone Via dell'Artigianato n. 5:

Emissioni **E1** (6 Forni a gas metano), **E8** (6 Forni elettrici), **E11** (3 Forni a gas metano), **E13**

(Colata e Raffreddamento Fusioni-emissione **Modificata**), **E14** (Stampa e Colata), **E15** (Stampa e Colata), **E16** (Sferratrici Anime di Fusione) ed **E18** (Colata e Raffreddamento Fusioni-emissione **Nuova**);

Capannone Via della Fonderia:

Emissioni **E17** (Sbavatura-Smerigliatura-emissione **spostata**), **E19** (2 Forni elettrici + 1 a gas-emissione **Nuova**) ed **E20** (Tagli manuale e robotizzato-emissione **Nuova**);

2. Le emissioni autorizzate sono ammesse nel rispetto dei seguenti limiti massimi e prescrizioni:

EMISSIONI	E1 6 FORNI (gas metano)	E8 6 FORNI (elettrici)
Portata (Nm ³ /h)	10.000	27.000
Durata (h/giorno)	8	8
Altezza minima (m)	7,50	7,00

Inquinanti (mg/Nm³)

Materiale particellare	10	10
COV (espressi come C-organico totale)	50	50
Composti inorganici gassosi del cloro (espressi come HCl)	20	20
Composti inorganici gassosi del fluoro (espressi come HF)	5	5
Alluminio e suoi composti	5	5
Sistema di abbattimento	-	-

EMISSIONI	E11 3 FORNI (gas metano)	E13 COLATA E RAFFREDDAMENTO FUSIONI
Portata (Nm ³ /h)	22.500	12.000
Durata (h/giorno)	10	10
Altezza minima (m)	9,00	9,50

Inquinanti (mg/Nm³)

Materiale particellare	10	10
COV (espressi come C-organico totale)	50	50
Composti inorganici gassosi del cloro (espressi come HCl)	20	20
Composti inorganici gassosi del fluoro (espressi come HF)	5	5
Alluminio e suoi composti	5	5
Sistema di abbattimento	FILTRO MULTISTADIO	FILTRI A CARBONI ATTIVI

EMISSIONI	E14 STAMPA E COLATA	E15 STAMPA E COLATA	E16 STERRATRICI ANIME DA FUSIONE
Portata (Nm ³ /h)	2.700	2.700	3.000
Durata (h/giorno)	10	10	10
Altezza minima (m)	7,00	7,00	7,00

Inquinanti (mg/Nm³)

Materiale particellare	10	10	10
COV (espressi come C-organico totale)	50	50	-
Composti inorganici gassosi del cloro (espressi come HCl)	20	20	-
Composti inorganici gassosi del fluoro (espressi come HF)	5	5	-
Alluminio e suoi composti	5	5	-
Sistema di abbattimento	-	-	-

EMISSIONI	E17 SBAVATURA SMERIGLIATURA	E18 COLATA E RAFFREDDAMENTO FUSIONI	E19 2 FORNI elettrici + 1 FORNO a gas metano	E20 TAGLI MANUALE E ROBOTIZZATO
Portata (Nm ³ /h)	2.500	8.000	28.000	15.000
Durata (h/giorno)	1	10	10	5
Altezza minima (m)	7,00	7,00	7,00	5,00

Inquinanti (mg/Nm³)

Materiale particellare	10	10	10	10
COV (espressi come C-organico totale)	-	50	50	-
Composti inorganici gassosi del cloro (espressi come HCl)	-	20	20	-
Composti inorganici gassosi del fluoro (espressi come HF)	-	5	5	-

Alluminio e suoi composti	-	5	5	-
Sistema di abbattimento	FILTRO A TESSUTO	-	-	-

3. La Ditta è tenuta ad effettuare gli autocontrolli alle emissioni **E1, E8, E11, E13, E14, E15, E16, E17, E18, E19 ed E20** con **frequenza almeno annuale**;
4. **Per le emissioni E13, E17, E18, E19 ed E20** dovranno essere osservate le procedure di cui all'art. 269, comma 6, del D.Lgs. 152/06, e precisamente:
 - a) la data di **attivazione** (prove funzionali, collaudo e messa a punto) dell'impianto di cui al presente atto, deve essere comunicata con **almeno 15 giorni** di anticipo all'Arpae di Ferrara e al SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie;
 - b) entro un termine **massimo di 30 giorni** dalla data indicata al precedente punto a), l'impianto deve essere **messo a regime**;
 - c) dalla data di messa a regime dell'impianto, **ed entro 10 giorni** dalla stessa, l'impresa dovrà effettuare **almeno tre controlli** sulle emissioni in tre giorni distinti e precisamente un prelievo il primo giorno della messa a regime, un prelievo in un giorno intermedio a scelta ed un prelievo il decimo giorno; **entro 30 giorni** dalla stessa data l'impresa è tenuta a trasmettere i dati rilevati nel corso dei tre controlli all'Arpae e al SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie;
5. Relativamente ai campionamenti di autocontrollo eseguiti dalla Ditta, si precisa che con il termine "annuale" si intende una frequenza di 365 giorni max di intervallo fra un autocontrollo e l'altro, calcolati a partire dalla data dell'ultimo autocontrollo. Per questo intervallo viene inoltre definito un range di tolleranza di 30 giorni prima e dopo. In caso di impossibilità di eseguire le analisi in questo

periodo, ad es. per condizioni meteoriche o altro, il Gestore dovrà fornire tempestiva comunicazione motivata ed Arpae, annotando sul registro relativo agli autocontrolli, la data di fermata e di riavvio dell'attività;

6. I metodi di campionamento ed analisi dono quelli indicati nell'Allegato VI, alla Parte V, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e nell'Allegato 3B della Delibera di Giunta Regionale n. 1769/2010 e s.m.i.;
7. I referti analitici di cui ai precedenti punti devono essere tenuti a disposizione degli organi di controllo competenti. La presentazione dei risultati ottenuti dovrà contenere almeno le informazioni indicate al punto 7 del rapporto ISTISAN 91/41, unito a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "E"**;
8. I risultati analitici relativi ai metodi utilizzati devono riportare, qualora esistano, i parametri della validazione, con l'indicazione dell'incertezza della/e misura/e, da utilizzare per la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati. Se i parametri della validazione non sono disponibili, la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati verrà eseguita attraverso il valore assoluto della misura, eccezion fatta per i controlli svolti dall'organo di vigilanza per i quali l'incertezza della misura verrà calcolata matematicamente (sulla base dei riferimenti normativi e/o metodi riconosciuti) dai dati dei controlli;
9. Per l'esecuzione dei controlli alle emissioni, la Ditta è tenuta a renderle accessibili e campionabili secondo quanto previsto dalle norme tecniche (UNI 10169, ecc.) e dalle normative vigenti sulla sicurezza (D.Lgs 81/2008 e s.m.i.). Per quanto riguarda i lavori da eseguire per i controlli alle emissioni, la loro numerazione (in modo indelebile), il corretto posizionamento e dimensionamento delle prese di misura, nonché l'accesso alle stesse in condizioni di sicurezza, dovranno essere concordati con Arpae che potrà fissare anche i termini temporali per realizzarli. Nel caso in cui tali prescrizioni non venissero realizzate nei tempi richiesti, le emissioni saranno ritenute non campionabili.

10. Ai sensi dell'art. 271 comma 20 del D.Lgs. 152/06, le difformità accertate **nei controlli di competenza del gestore** devono essere da costui specificamente comunicate all'Arpae, **entro 24 ore** dallo accertamento;
11. I sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni devono essere sottoposti a periodica manutenzione, al fine di garantire l'efficienza degli stessi, e prevenire danni ambientali. Di tali interventi la Ditta dovrà darne, in caso di richiesta da parte dell'autorità di controllo, prova documentale;
12. In caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, o comunque da originare nuove emissioni, la ditta deve provvedere al ripristino funzionale dell'impianto nel tempo più breve possibile e informare immediatamente, anche via fax, il Sindaco e l'Arpae, che dispongono i provvedimenti necessari.

B.2 Attività svolta nell'edificio di Via dell'Artigianato n. 7

1. L'emissione autorizzata, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., è quella contrassegnata ed indicata nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "F"** e denominata **E1** (taglio manufatti metallici);
2. Per tale emissione la Ditta deve espletare le procedure indicate dalla D.G.R. n. 1769/2010 e in particolare quanto previsto dall' Allegato 4 – Prescrizioni tecniche per tipo di attività (art. 272, comma 2), Punto 4.31 – Trattamenti meccanici superficiali dei metalli con utilizzo di metalli da trattare non superiore a 3000 kg/g e con consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) uguale o superiore a 500 kg/anno, ovvero:

4.31 - Trattamenti meccanici superficiali dei metalli con utilizzo di metalli *da trattare* non superiore a 3000 kg/g e con consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) uguale o superiore a 500 kg/anno

Nell'esercizio dell'attività dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni e/o limiti di emissione:

1. Non dovrà essere superato un utilizzo massimo giornaliero di metalli *da trattare* pari a 3000 kg e un consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) uguale o superiore a 500 kg/anno;

2. DEFORMAZIONE PLASTICA DEI METALLI

2.1 STAMPAGGIO A FREDDO

atmosfera e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Polveri totali/nebbie oleose	10	mg/Nm ³
------------------------------	----	--------------------

2.2. STAMPAGGIO A CALDO (forgia, fucinatura, ecc.)

Gli effluenti provenienti da tali lavorazioni devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare i seguenti limiti di emissione:

Polveri totali/nebbie oleose	10	mg/Nm ³
Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	50	mg/Nm ³

3. TRATTAMENTI MECCANICI DI PULIZIA SUPERFICIALE DEI METALLI

- PALLINATURA
- GRANIGLIATURA
- SABBIAURA

Tali lavorazioni devono essere svolte in apposite apparecchiature chiuse ed opportunamente aspirate. Gli effluenti devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento delle polveri totali e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm ³
----------------	----	--------------------

4. TRATTAMENTI DI FINITURA DELLE SUPERFICI METALLICHE

Tale lavorazione può essere operativamente svolta mediante:

FINITURA	LUCIDATURA MECCANICA
LEVIGATURA	NASTRATURA
SBAVATURA	LAPPATURA
MOLATURA	SPAZZOLATURA
LAPIDELLATURA	CARTEGGIATURA
RETTIFICA	BURATTATURA
AFFILATURA	SMERIGLIATURA
ecc.	ecc.

Gli effluenti provenienti da tali lavorazioni devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Polveri totali/nebbie oleose	10	mg/Nm ³
------------------------------	----	--------------------

5. TAGLIO DI MANUFATTI METALLICI

- TAGLIO A CALDO
- TAGLIO OSSIA CETILENICO O A PROPANO
- TAGLIO A FREDDO CON UTENSILI

Gli effluenti provenienti da tali lavorazioni devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Polveri totali/nebbie oleose	10	mg/Nm ³
------------------------------	----	--------------------

6. TRATTAMENTI DI ELETTROEROSIONE

Gli effluenti provenienti da tali lavorazioni devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare i seguenti limiti di emissione:

Polveri totali/nebbie oleose	5	mg/Nm ³
Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	5	mg/Nm ³

7. I consumi di metalli, i giorni di funzionamento degli impianti, nonché l'eventuale frequenza di sostituzione/manutenzione dei sistemi di abbattimento, devono essere annotati, con frequenza mensile, su apposito registro:

REGISTRO		
Data	Indicatori di attività	Quantitativo (kg/mese)
	Metalli	
	Olii	
	Altro	
Data	Funzionamento impianti	Giorni di funzionamento/mese
	Impianto di deformazione plastica	
	Impianti trattamenti meccanici di pulizia superficiale	
	Impianti di finitura delle superfici metalliche	
	Impianti di taglio	
	Impianto di elettroerosione	
	Altro	
Interventi di manutenzione degli impianti d'abbattimento		
Tipo impianto	Data sostituzione filtro	Data e tipologia altri interventi
Note		

8. L'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici durante le operazioni di cui ai punti 2, 3, 4, 5 e 6, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori limite stabiliti anche attraverso l'installazione di idonei sistemi di abbattimento;
9. In sede di messa a regime degli impianti dovrà essere effettuato almeno un autocontrollo alle emissioni derivanti dalle operazioni di cui ai punti 2, 3, 4, 5 e 6 mirante alla verifica del rispetto dei valori limite di emissione.
10. Devono essere rispettate le prescrizioni generali previste dalla D.G.R. 1769/2010.
11. Nell'impianto o nell'attività non devono essere utilizzate le sostanze o le miscele con indicazioni di pericolo H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd ai sensi della normativa europea vigente in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele.

C) IMPATTO ACUSTICO

C.1 Attività svolte negli edifici di Via dell'Artigianato n. 5 E Via dell'Artigianato n. 7

1. L'introduzione di macchinari od impianti rumorosi (esclusa la sostituzione di macchine esistenti con altre meno rumorose) o variazioni dell'attuale organizzazione dell'attività, comprensiva dell'incremento della viabilità, dovrà comportare la revisione della valutazione d'impatto acustico
2. Dovrà essere programmata la manutenzione delle diverse attrezzature, per ridurre la possibile insorgenza di immissioni sonore dovute all'usura;
3. Stante il contesto con presenza di ricettori abitativi inglobati nell'area artigianale, per le fasi di carico/scarico si dovranno adottare tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore, anche tramite idonea organizzazione dell'attività e nel transito sulla Via dell'Artigianato

(presenza di ricettori abitativi), mantenendo una velocità ridotta e provvedendo allo spegnimento del motore dei camion/autotreni durante le operazioni di carico/scarico.

C.2 Attività svolta nell'edificio di Via della Fonderia

1. L'introduzione di macchinari od impianti rumorosi (esclusa la sostituzione di macchine esistenti con altre meno rumorose) o variazioni dell'attuale organizzazione dell'attività o del layout aziendale, dovrà comportare la revisione della valutazione d'impatto acustico;
2. Dovrà essere programmata la manutenzione delle diverse attrezzature, per ridurre la possibile insorgenza di immissioni sonore dovute all'usura;
3. Per le fasi di carico/scarico e movimentazione merci, si dovranno adottare tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore anche tramite idonea organizzazione delle attività e per quanto fattibile con la chiusura dei portoni e lo spegnimento dei motori dei mezzi pesanti durante le predette fasi;
4. L'insediamento che è di nuova costruzione dovrà tendere al raggiungimento dei valori di qualità come da Tabella D, allegata al D.p.C.M. 14.11.1997;
5. Trattandosi di valutazione previsionale, poiché l'attività produttiva da inserire nel capannone di nuova edificazione non risulta ancora presente, all'atto dell'avviamento della struttura dovrà essere predisposto il collaudo acustico, con verifiche strumentali presso tutti i confini di proprietà comprovante il rientro nei limiti normativi. Il predetto documento dovrà essere trasmesso all'Amministrazione Comunale e all'Arpae di Ferrara;
6. Le verifiche strumentali di cui al precedente punto 5. devono interessare anche i ricettori in Via dell'Artigianato 7 e 4, al fine di comprendere complessivamente il clima acustico di tutta l'area interessata dalle lavorazioni e dalle movimentazioni delle materie prime e dei prodotti finiti della

fonderia. La valutazione dovrà quindi anche tener conto delle lavorazioni che ancora permangono su Via dell'Artigianato e non solo del nuovo comparto oggetto di ampliamento.

Il presente provvedimento sostituisce, dalla data di rilascio da parte del SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, l'Autorizzazione Unica Ambientale, atto n. DET-AMB-2018-751 del 12.02.2018;

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'Arpae formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5, comma 1 e comma 2, del D.P.R. n. 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità di 15 anni dalla data di rilascio del presente atto, da parte del SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte del SUAP e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Dipartimento Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Ferrara, al Servizio Ambiente della stessa Unione e a HERA S.p.A.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTÀ SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dallo SUAP.

firmato digitalmente
La Responsabile del Servizio
Dott.ssa Marina Mengoli

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.